



Ministero della Sviluppo
Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 279661 del 6 luglio 2017

**OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lett. b)
– Quesito in materia di requisiti professionali per l'avvio e l'esercizio di un'attività
di e-commerce per la vendita di prodotti alimentari**

Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. chiede chiarimenti in merito al possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di un'attività e-commerce per la vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Fa presente, al riguardo, di essere in possesso di un diploma di Perito Chimico conseguito nell'anno 1979, nonché di svolgere attualmente, previa acquisizione di partita IVA, l'attività di agente di commercio monomandatario per coadiuvare e supportare l'attività della ditta "Il Tagliere srl", operante nel campo del commercio alimentare, della quale è socio unico la propria consorte.

Chiede, pertanto, se può ritenersi in possesso del requisito professionale di cui in oggetto "in quanto coadiutore familiare" stante la circostanza che il Comune che legge ha rigettato la richiesta in data 24-5-2017.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni, fini della verifica del possesso della qualificazione professionale richiesta, al citato articolo 71, comma 6, dispone che *"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;*



- b) *avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".*

Con riferimento al possesso del diploma di Perito Chimico, si evidenzia che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, al punto 2.1, ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di Perito Chimico la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Tecnologico", indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie", articolazione "Chimica e materiali", articolazione all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Va infatti specificato che all'interno del settore "Tecnologico", indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie", sono stati considerati abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie", all'interno della quale, grazie alla presenza nei piani di studio di materie quali "Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia" e "Legislazione sanitaria", viene acquisito e approfondito l'uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare.

Di conseguenza, la scrivente Direzione non può riconoscere valido il diploma in questione in quanto non rispondente a quanto richiesto dal dettato normativo.



Qualora, comunque, nel piano di studio del diploma in questione, si riscontrino materie considerate attinenti al commercio, alla preparazione e manipolazione degli alimenti, la scrivente Direzione sulla base di quanto espressamente precisato in premessa alla circolare 3642/C e nonostante le tabelle di confluenza allegate ai D.P.R. di riferimento, non può prescindere dall'oggettiva presenza di materie che consentono il riconoscimento della qualificazione richiesta.

Con riferimento, invece, all'attività lavorativa svolta in qualità di agente e rappresentante di commercio di prodotti alimentari, si precisa che la scrivente ha già avuto modo di esprimersi al riguardo, sostenendo che la stessa non può ritenersi valida ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale in discorso, tesi peraltro già sostenuta anche in vigore dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Con riferimento, infine, alla pratica lavorativa, si precisa che, ove la medesima fosse stata acquisita in qualità di coadiutore familiare, è il comma 6, lettera b), dell'articolo 71, del citato decreto legislativo che, nello stabilire i requisiti professionali che consentono l'esercizio delle attività commerciali relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, riconosce il possesso della qualificazione professionale anche al coadiutore familiare che può vantare fino al terzo grado di parentela o affinità con l'imprenditore. In ogni caso, comunque, tale pratica professionale, come espressamente disposto dal citato comma 6, lettera b), deve essere comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, considerata la necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore.

In conseguenza di quanto sopra espresso, la scrivente Direzione Generale ritiene che sulla base del dettato normativo di cui al richiamato articolo 71, comma 6, la S.V. non possa considerarsi in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'attività di commercio alimentare.

Resta ferma, comunque, la possibilità per la S.V., di indicare, ai sensi dell'articolo 6-bis del citato articolo 71, un soggetto preposto all'attività commerciale che intende avviare, il quale risulti in possesso di uno dei requisiti professionali prescritti dal comma 6 del medesimo articolo.

Al riguardo, la scrivente Direzione ha già avuto modo di esprimersi al riguardo, sostenendo che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita, fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della circolare n. 3656/C del 19-2-2012, che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.



Ne deriva che la persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e che il medesimo può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale, garantendo comunque quanto richiesto ed esplicitato al citato punto 1.4.3 della circolare n. 3656.

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)